SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 1962

(151ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Istituzione di un ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza » **(1832)** (*D'iniziativa dei senatori Militerni ed altri*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE *Pag.* 2750, 2751, 2752, 2753, 2755
DE GIOVINE, *relatore* 2750, 2751, 2752, 2753, 2754
DE LUCA 2751, 2755
FORTUNATI 2754, 2755
PARATORE 2752, 2753
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 2751, 2752, 2754, 2755
PIOLA 2752
RUGGERI 2752

« Modifiche alle norme di riscossione dei canoni di utenze di acqua da parte dell'Ente acquedotti siciliani » **(1918)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 2747, 2748
BERTOLI 2747, 2748
CENINI 2748
DE LUCA, *relatore* . . . *Pag.* 2747, 2748
MARIOTTI 2748
PIOLA 2748

« Agevolazioni tributarie a favore di Stati esteri per le liberalità aventi fini di beneficenza, istruzione od educazione » **(1992) (Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 2746
DE LUCA, *relatore* 2746
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 2746

« Modifiche alle indennità di cassa a favore del personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari » **(1993) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 2748, 2749, 2750
CONTI 2750
MOTT, *relatore* 2748
PARATORE 2750
PIOLA 2750

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Giovine, De Luca Angelo, Fortunati, Mariotti, Mott, Oliva, Paratore, Parri, Pesenti, Roda, Ruggeri e Valmarana.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Pecoraro e per il tesoro Bovetti.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Agevolazioni tributarie a favore di Stati esteri per le liberalità aventi fini di beneficenza, istruzione od educazione » (1992)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Agevolazioni tributarie a favore di Stati esteri per le liberalità aventi fini di beneficenza, istruzione od educazione ».

DE LUCA, *relatore*. La discussione di questo disegno di legge ha avuto inizio in una precedente seduta. Avevamo già cominciato l'esame degli articoli, e relativamente all'articolo 1 io avevo posto in rilievo la necessità di una più chiara formulazione, ed avevo proposto un nuovo testo dell'articolo stesso. Il Sottosegretario per le finanze chiese la sospensione della discussione per poter fornire alla Commissione dei chiarimenti in merito alla mia proposta. Quindi, attendiamo ora dall'onorevole Sottosegretario di sapere se la mia proposta possa essere accettata, oppure debba subire modifiche.

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Comunico alla Commissione che gli Uffici, su mia richiesta, hanno predisposto un nuovo testo dell'articolo 1 che mi pare chiarisca definitivamente le finalità del disegno di legge in oggetto. Tale testo, sostitutivo dell'articolo 1, è così formulato:

« Le agevolazioni tributarie previste per le liberalità aventi fini di beneficenza, istruzione od educazione, estese agli Enti stranieri con l'articolo unico della legge 10 febbraio 1953, n. 59, si applicano anche agli Stati esteri, sempre che sussista reciprocità di trattamento ».

DE LUCA, *relatore*. Io accetto questa dizione perchè essa, in sostanza, rappresenta una ulteriore semplificazione di quanto io avevo proposto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La disposizione dell'articolo 1 del regio decreto legge 9 aprile 1925, n. 380 convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e quelle del terzo e quarto comma dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, risultante dalla modifica apportata con l'articolo 9 della legge 12 maggio 1949, n. 206, già estese agli Istituti stranieri legalmente riconosciuti con l'articolo unico della legge 10 febbraio 1953, n. 59, si applicano agli Stati esteri, a condizione che lo scopo specifico della liberalità sia di beneficenza, istruzione od educazione e sussista reciprocità di trattamento con lo Stato interessato.

A questo articolo è stato, dal Sottosegretario alle finanze, presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« Le agevolazioni tributarie previste per le liberalità aventi fini di beneficenza, istruzione od educazione, estese agli Enti stranieri con l'articolo unico della legge 10 febbraio 1953, n. 59, si applicano anche agli Stati esteri, sempre che sussista reciprocità di trattamento ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Art. 2.

La presente legge si applica anche alle liberalità anteriori alla sua entrata in vigore, per le quali non siano state già pagate le imposte relative.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alle norme di riscossione dei canoni di utenze di acqua da parte dell'Ente acquedotti siciliani » (1918) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme di riscossione dei canoni di utenze di acqua da parte dell'Ente acquedotti siciliani », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

I canoni per utenze d'acqua dovuti all'Ente acquedotti siciliani da privati o da enti pubblici saranno riscossi dagli esattori delle imposte dirette del comune secondo le norme in vigore per le imposte dirette, di cui al testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni, in base a ruoli nominativi da compilarsi dagli Uffici dell'ente.

Gli esattori rispondono, a proprio rischio e pericolo, del non riscosso come riscosso.

D E L U C A , *relatore*. Si tratta di un disegno di legge di iniziativa del ministro Zaccagnini, che ci viene trasmesso dalla Camera dei deputati, la quale l'ha approvato il 25 gennaio di quest'anno. Con legge 19 gennaio 1952, n. 24, fu costituito l'Ente acquedotti siciliani e con il regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369, si prevedeva che la riscossione dei canoni dovesse essere fatta a mezzo degli esattori, senza peraltro stabilire l'obbligo del « non riscosso per riscosso ». Questo fatto ha portato a degli inconvenienti, perchè gli esattori non hanno interesse a perseguire i privati o gli utenti morosi, in quanto non hanno l'obbligo di versare quello che non hanno riscosso e d'altra parte l'Ente non può fare assegnamento sulle somme previste ad esso dovute per i canoni da riscuotere.

Pertanto, con il disegno di legge in esame si propone una norma in virtù della quale l'esattore ha l'obbligo di versare all'Ente anche il canone non riscosso come se l'avesse invece riscosso.

Questo è il contenuto del provvedimento. E poichè si tratta di una norma che c'è sempre stata per quanto riguarda i canoni dovuti agli enti pubblici, mi permetto proporre alla Commissione di approvarlo.

B E R T O L I . Per quanto sia incline ad approvare il disegno di legge, debbo tuttavia dichiarare la mia perplessità e l'avversione del mio Gruppo per un sistema di riscossione che attualmente riguarda solo le aziende municipalizzate. Per l'Ente acquedotti siciliani si è dovuto fare, infatti, una legge speciale per consentire di effettuare in tal modo le riscossioni dei canoni di utenze Ora questo costituisce un onere gravosissimo per le gestioni degli acquedotti. Ed aggiungo che l'onere è di doppio genere. Prima di tutto perchè di solito gli aggi che percepiscono gli esattori regolati da convenzioni fatte tra questi ed i Comuni sono elevatissimi; si paga il 6,50 per cento di aggio. A questo bisogna aggiungere tutte le penalità di morosità, che nell'insieme costituiscono una somma che si avvicina a quella dell'aggio: praticamente è il 10-12 per cento che l'utente, oppure l'ente, paga all'esattore, il quale ha dei vantaggi notevolissimi in questa faccenda, perchè pur avendo l'obbligo del non riscosso per riscosso, sa che di solito dopo un periodo di due-tre anni — ma credo sia dopo due anni — quello che non è stato riscosso, anche se anticipato dall'esattore, viene trattenuto dall'esattore

stesso creando delle gravi situazioni, proprio per le questioni dei canoni di utenze e di acqua. In questo settore ho una larga personale esperienza e mi permetto di osservare che l'esattore, ad un certo momento, se ne infischia di perseguire l'utente moroso, in quanto sa già che dopo due anni potrà riavere le somme non riscosse e da lui versate, mentre l'Ente viene a trovarsi in una quantità di guai per gli ingenti debiti che deve pagare all'esattore, il quale non ha riscosso il canone ma non ha fatto nessuna procedura coattiva per incassarlo.

Sono d'accordo per questa legge, ma ritengo che sarebbe opportuno modificarla nel senso di andare a vedere quali sono i rapporti che si istituiscono, e che sono per ora lasciati alle convenzioni di tipo privato, fra l'Ente e l'esattore, e regolare meglio questa questione. Il vantaggio derivante dall'obbligo dell'esattore di versare il non riscosso per il riscosso non è affatto un grosso vantaggio per gli Enti, dato che, come ho rilevato, dopo due anni gli Enti devono versare le somme anticipate dall'esattore, assumendo a proprio carico i crediti non esigibili.

C E N I N I . È meglio tuttavia che ci sia quest'obbligo...

B E R T O L I . Sì, è meglio, ma l'obbligo non deve comportare un aumento dell'aggio.

D E L U C A , *relatore*. Nel provvedimento non c'è nulla di tutto questo.

B E R T O L I . Ma se i crediti sono stati dichiarati inesigibili... Di solito questi enti finiscono per fornire l'acqua a Comuni od enti pubblici, i quali si trovano nella situazione di non poter pagare i canoni ed allora l'esattore, che è anche esattore del Comune, non ha interesse di fare gli atti, perchè sa che dopo due anni si riprende tutte le somme versate.

M A R I O T T I . Può darsi che questa norma di riscossione sia stata suggerita dal Consiglio di amministrazione dell'Acquedotto siciliano. Il non riscosso per riscosso si rimborsa all'esattore soltanto quando vi è una prova palmare, dichiarata e documentata, che vi è un'istruttoria di inesigibilità. Non so se in realtà a questa regola viene derogato in Sicilia.

P R E S I D E N T E . Bisogna tener presente che il disegno di legge è proposto dal Ministro Zaccagnini, di concerto con i ministri Scelba, Trabucchi e Taviani: il che vuol dire che vari Ministeri l'hanno attentamente vagliato ed esaminato.

P I O L A . Desidero osservare che gli inconvenienti riferiti dal senatore Bertoli sono esatti, ma non hanno rapporto col contenuto del disegno di legge al nostro esame. Il disegno di legge è buono; sono, se mai, i sistemi vigenti e certe situazioni che non sono buoni.

M A R I O T T I . Vuol dire che c'è una maggiore insolvenza in Sicilia...

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alle indennità di cassa a favore del personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari » (1993)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle indennità di cassa a favore del personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

M O T T , *relatore*. Con questo disegno di legge il Governo propone di aumentare l'indennità di rischio cassa a favore del personale dell'Amministrazione provinciale del-

le tasse e delle imposte indirette sugli affari, indennità già istituita nel 1921.

Nella relazione governativa si espone la divisione di questo personale in titolare dell'Ufficio (con suddivisione in base a tre categorie di Uffici) e in personale esecutivo (pure suddiviso in tre categorie). Su questa distribuzione nessuna variazione.

L'indennità, di cui si propone l'aumento, era stata aumentata nel 1946 con il coefficiente 4; ora si propone un aumento, sempre sulle cifre del 1921, di circa 30, quindi assai inferiore alla svalutazione della moneta.

E questo malgrado l'enorme aumento degli affari, superiore notevolmente ad un moltiplicatore della semplice svalutazione.

Informazioni assunte presso Banche dimostrano il trattamento inferiore dello statale: per l'indennità rischio di cassa le Banche concedono circa 11.500 lire mensili, mentre il massimo pagato dallo Stato è di 5000 lire mensili.

Quindi, essendoci anche la copertura congrua, la proposta merita approvazione.

C'è solo una osservazione da fare: con l'articolo 4 si dà retroattività al 1° luglio 1961, mentre il disegno di legge fu presentato il 18 aprile 1962. Su questa non commendevole proposta, che segue però altre numerose, il relatore si rimette all'illuminato parere della Commissione.

P R E S I D E N T E . Poiche nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'indennità spettante ai titolari degli Uffici del Registro e degli Uffici misti del Registro e di conservazione dei registri immobiliari a norma dell'articolo 3 della legge 11 agosto 1921, n. 1081, e dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 529, nonchè ai cassieri titolari degli Uffici del Registro con servizio autonomo di cassa ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1954, n. 270, per i rischi derivanti dalla gestione del pubblico denaro o di qualunque altro valore o materia, è stabilita nella seguente misura annua:

lire 60.000 per gli Uffici di 1ª categoria;
lire 36.000 per gli Uffici di 2ª categoria;
lire 24.000 per gli Uffici di 3ª categoria.

(*È approvato*).

Art. 2.

Negli Uffici in cui il servizio di cassa è disimpegnato oltre che dal titolare anche da altri impiegati, appartenenti alla carriera direttiva o di concetto, e negli Uffici con servizio autonomo di cassa, in cui il Cassiere titolare è coadiuvato da altri impiegati del ruolo cassieri, l'indennità di cassa è attribuita, con decreto del Ministro per le finanze, ai detti impiegati, nella misura ridotta annua di lire 24.000 per gli Uffici di 1ª categoria, di lire 18.000 per quelli di 2ª categoria e di lire 12.000 per gli Uffici di 3ª categoria.

(*È approvato*).

Art. 3.

Negli uffici in cui il maneggio del pubblico denaro o di qualunque altro valore o materia è affidato ad impiegati della carriera esecutiva, è assegnata ai detti impiegati, con decreto del Ministro per le finanze, una indennità annua di:

lire 19.000 per gli Uffici di 1ª categoria;
lire 12.000 per gli Uffici di 2ª categoria;
lire 7.500 per gli Uffici di 3ª categoria.

(*È approvato*).

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle di cui alla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 5.

Alla copertura dell'onere recato dalla presente legge, valutato in lire 80.000.000 per l'esercizio 1961-62, sarà provveduto con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1961, n. 1196, concernente modifiche in materia d'imposta generale sull'entrata.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

P A R A T O R E . Sulla copertura, siamo sempre al solito problema: vorrei sapere dall'onorevole rappresentante del Governo se fin da ora vi sono i mezzi per la copertura dell'onere o se, invece, la quota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1961, sia servita anche per altre coperture: cosa che è accaduta più di una volta.

P I O L A . Non mi oppongo che si diano delle retroattività a degli emolumenti, ma bisogna che si tenga conto dell'articolo 81.

P R E S I D E N T E . Mi sembra che la copertura sia assicurata dal disposto dell'articolo 5 che ho testè letto.

P A R A T O R E . Dichiaro che mi astengo dall'approvare tale articolo, perchè il Governo deve dire chiaro e preciso se c'è la copertura e se nelle maggiori entrate previste vi sono dei margini assicurati per coprire l'onere del presente disegno di legge. Siccome questo non è detto mi astengo.

P I O L A . Mi associo all'astensione.

C O N T I . Anch'io mi associo all'astensione.

P R E S I D E N T E . Prego il Sottosegretario per le finanze, senatore Pecoraro, di voler informare la Commissione, non appena sarà in possesso dei relativi elementi, se alla copertura degli 80 milioni è stato provveduto, avendo la legge effetto dal 1° luglio 1961.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5, del quale ho dato prima lettura.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Militerni ed altri: « Istituzione di un ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza » (1832)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Militerni, Caroli, Picardi, Desana, Vaccaro e Conti: « Istituzione di un ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza », che, in un primo tempo, deferito in sede referente alla Commissione, successivamente, su richiesta unanime di questa, le è stato assegnato, dalla Presidenza del Senato, in sede deliberante.

Dichiaro aperta la discussione generale.

D E G I O V I N E , *relatore*. Questo disegno di legge, presentato dal senatore Militerni ed altri, ha uno scopo, direi, esclusivamente e profondamente umano.

A seguito di concorso per titoli bandito dal Ministero delle finanze nel 1942, reso necessario dall'impoverimento di quadri causato dalla mobilitazione di alcune unità per la guerra, vennero nominati ufficiali di complemento della Guardia di finanza 133 tenenti e sottotenenti di complemento dell'Esercito con il grado e l'anzianità dell'Arma o del Corpo di provenienza.

Successivamente, con la legge 22 dicembre 1948, n. 1579, per regolarizzare la posizione di detti ufficiali, venne bandito un concorso per il passaggio nel servizio permanente effettivo col grado di sottotenente, e così un gruppo di ufficiali, dotati di titolo

accademico e benemeriti per il servizio prestato, entrarono a far parte dell'Arma, ma in condizioni di evidente inferiorità, in quanto si trovarono ad assumere il grado di sottotenente ad un'età che in media era superiore ai 35 anni. Oggi detti ufficiali, in tutto 27 e non 28 come riportato nel progetto di legge in esame, avendo conseguito il grado di capitano, si trovano tutti nella impossibilità di raggiungere quello di tenente colonnello e molti quello di maggiore, poichè saranno prima colpiti dai limiti di età, non potendo raggiungere in tempo utile la promozione, preceduti come sono nel ruolo dagli altri colleghi di pari grado che hanno iniziato la loro carriera di ufficiali in età molto più giovane.

Il progetto di legge, di iniziativa del senatore Militerni ed altri, vuol risolvere un evidente caso di sperequazione proponendo l'istituzione di un ruolo speciale transitorio riservato appunto agli ufficiali provenienti dalla categoria di complemento e che furono reclutati nel servizio effettivo con la legge 22 dicembre 1948, n. 1579. Con tale ruolo transitorio si otterrebbe lo scopo di favorire una benemerita categoria di ufficiali laureati, che dopo tanti anni di apprezzato servizio dovrebbero, nella situazione attuale, essere collocati in congedo per limiti di età col grado di capitano.

Verrebbe invece offerta ad essi la possibilità di accedere ai gradi di maggiore e tenente colonnello, il che da una parte darebbe all'Amministrazione, che ne ha tanto bisogno, la possibilità di impiegare altri elementi qualificati in più di quelli previsti in organico, e dall'altra parte darebbe posto a più rapide promozioni per quegli ufficiali che ora li seguono nel ruolo ordinario, nè comporterebbe danno di carriera per i pari grado che li precedono.

Senza apportare quindi alcun inconveniente agli altri ufficiali provenienti dai corsi dell'Accademia, si darebbe giusto e doveroso riconoscimento anche a quelli provenienti dal ruolo di complemento.

Sembra opportuno però apportare alcune modifiche alla tabella allegata alla proposta di legge, modifiche che renderebbero la nuova disciplina più consona all'attuale situazione di carriera dei pari grado del ruolo normale.

La prima consiste nell'elevare rispettivamente a sei ed a quattro gli anni di permanenza minima nel grado per l'avanzamento a quello superiore, e ciò per attenuare il divario con i capitani del ruolo ordinario ora più anziani; inoltre una maggiore permanenza comporterà necessariamente una migliore esperienza tecnico-professionale tanto utile per le più impegnative funzioni del grado superiore.

La seconda modifica consiste nel prevedere come requisito di comando soltanto « un anno di comando di compagnia o di comando equipollente » sostituendo così nel testo della proposta di legge la dizione « comando di reparto territoriale » con quella « comando di compagnia o di comando equipollente » ed eliminando tutto il resto. Ciò è suggerito dalla necessità che tutti i capitani provenienti dai ruoli di complemento abbiano fatto, nell'interesse dell'Amministrazione, almeno un anno di comando di compagnia o di comando equipollente e, d'altra parte, portando a sei il periodo di permanenza nel grado di capitano, tutti gli interessati potranno tempestivamente acquisire il detto requisito di servizio.

L'onere derivante dal disegno di legge è di modestissima entità, ripartito in diversi esercizi finanziari, e può essere fronteggiato con i normali stanziamenti di bilancio.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questo è un provvedimento che, se viene approvato, è opportuno che rimanga completamente circoscritto, altrimenti creerebbe delle sperequazioni.

D E G I O V I N E , *relatore*. È il comando stesso della Guardia di finanza che lo sollecita.

P R E S I D E N T E . Mi viene la perplessità che si abbiano a creare dei ruoli transitori che abbiamo faticato tanto ad eliminare.

D E L U C A . Si tratta di un ruolo transitorio soltanto agli effetti dell'avanzamen-

to, non in sè e per sè; altrimenti questi ufficiali andrebbero in congedo con un grado inferiore.

R U G G E R I . Se dal punto di vista umano il disegno di legge, come è stato presentato dal relatore, è giusto, mi pare giusto anche nella sostanza, dato che questi ufficiali, in circa venticinque anni, hanno perduto uno o due gradi. È vero che i ruoli transitori debbono venire eliminati, ma talvolta ci sono delle eccezioni. Quindi io ritengo giusto il disegno di legge. Ritengo ingiusta, però, l'osservazione del Comando generale dell'Arma, perchè se è bene far conseguire a tutti gli avanzamenti di carriera previsti da questo disegno di legge, in quanto è stata commessa, direi, un'ingiustizia, non capisco perchè ciò disturbi tutto l'organico degli ufficiali effettivi.

D E G I O V I N E , *relatore*. Non è che disturbi effettivamente; è più che altro una ipotesi. Possiamo anche lasciare il disegno di legge così com'è.

R U G G E R I . Sono del parere di votare il disegno di legge senza quell'emendamento.

P I O L A . Anch'io sono del parere di votare il disegno di legge nella formulazione del proponente. Ho qualche perplessità per l'articolo 6, in quanto non conosciamo l'onere derivante dall'attuazione del disegno di legge. Quest'onere viene caricato sui normali stanziamenti di bilancio. È la solita questione che noi facciamo tutte le volte nei pareri: noi riteniamo che gli stanziamenti fatti in bilancio siano stati fatti con determinate previsioni. Ora, per lo meno, il Governo ci dica se, nonostante gli stanziamenti formulati prima che venisse proposto questo disegno di legge, il capitolo relativo ha la capienza.

F O R T U N A T I . Prima di parlare dell'articolo 6, vorrei raccogliere un'osservazione del Presidente. Io credo che dal punto di vista sostanziale si possa risolvere il problema senza dire che « è istituito un ruolo transitorio ».

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma già esiste.

D E G I O V I N E , *relatore*. Esiste un ruolo transitorio: questo ai fini della promozione.

F O R T U N A T I . Che differenza c'è se si dice, a un certo momento: « Lo stato e l'avanzamento degli ufficiali, eccetera... avrà luogo con le norme degli articoli seguenti »?

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per non farli concorrere con gli altri.

D E G I O V I N E , *relatore*. Perchè, concorrendo con gli altri, non sarebbero mai promossi; sarebbero sacrificati senz'altro.

A proposito dell'articolo 6 debbo dire che l'onere derivante dal provvedimento viene scaglionato in varî anni, perchè vi sono gli ufficiali appartenenti alle classi del 1910, del 1911, eccetera, e hanno avuto la promozione a capitano in epoche diverse.

P I O L A . Io ho fatto la questione tecnica, e non pratica, della cifra. E poi, che cosa sono i « normali stanziamenti »?

D E G I O V I N E , *relatore*. Sono i capitoli relativi alla spesa per il personale.

P I O L A . Sono specificati? Si metta il numero.

P A R A T O R E . S'indichi il capitolo.

P R E S I D E N T E . Possiamo indicare il capitolo.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È intenzione del Ministero di apportare le modifiche proposte dal Comando della Guardia di finanza. Quali sono?

D E G I O V I N E , *relatore*. Quella di portare da cinque a sei anni e da tre a quattro anni la permanenza minima nel grado rispettivamente di capitano e di maggiore per l'avanzamento a quelli di maggiore e di tenente colonnello, e inoltre fissare come re-

quisito un anno di comando di compagnia o di comando equipollente.

PARATORE. Io debbo fare un rilievo di carattere formale, e cioè intendo che per la copertura dell'onere sia indicato il capitolo relativo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È istituito un ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza.

Nel predetto ruolo sono trasferiti, formando altrettante vacanze nel ruolo di provenienza, con l'anzianità acquisita, i capitani in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza tratti mediante reclutamento straordinario dagli ufficiali di complemento del Corpo per effetto della legge 21 dicembre 1948, n. 1579.

(*È approvato*).

Art. 2.

Lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale transitorio di cui al precedente articolo 1 sono regolati dalle norme vigenti per gli ufficiali degli altri ruoli della Guardia di finanza, con le varianti di cui agli articoli seguenti.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'avanzamento degli ufficiali del ruolo transitorio ha luogo ad anzianità e sino al grado di tenente colonnello.

(*È approvato*).

Art. 4.

L'ufficiale del ruolo transitorio, per essere valutato per l'avanzamento, deve trovarsi compreso nell'aliquota di ruolo stabilita annualmente dal Ministro delle finanze.

Nella predetta aliquota è incluso l'ufficiale che abbia compiuto il periodo minimo di comando o abbia il requisito stabilito dalla tabella allegata alla presente legge e che, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della valutazione, raggiungerà l'anzianità di grado prevista dalla tabella stessa.

(*È approvato*).

Art. 5.

L'ufficiale del ruolo speciale transitorio è promosso in soprannumero agli organici del grado del ruolo ordinario secondo l'ordine d'iscrizione del quadro d'avanzamento, con anzianità dalla data di compimento del periodo di permanenza nel grado di cui alla tabella allegata alla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 6.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà fronteggiato con i normali stanziamenti del bilancio del Ministero delle finanze.

DE GIOVINE, *relatore*. Si dovrebbe modificare l'articolo 6 citando il capitolo da cui prelevare i fondi. Si potrebbe sostituire le parole: « con i normali stanziamenti del bilancio del Ministero delle finanze » con le altre: « con imputazione ai capitoli nn. 69 e 70 dello stato di previsione per l'esercizio 1961-62 e dei corrispondenti capitoli per l'esercizio successivo ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il suddetto emendamento.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 6, con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Do lettura della allegata tabella.

TABELLA

Avanzamento degli ufficiali in servizio permanene effettivo nel ruolo speciale transitorio della Guardia di finanza

Grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodo o requisito di comando	Permanenza minima nel grado
Maggiore	anzianità		3 anni
Capitano	anzianità	1 anno di comando di reparto territoriale o di comando equipollente; oppure possesso del brevetto di concessione di medaglia al merito di lungo comando di cui al regio decreto 16 luglio 1936, n. 1560, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1958, n. 1010.	5 anni

D E G I O V I N E , *relatore*. Per la tabella vi è la modifica proposta dal Comando della Guardia di finanza, e che avevo fatto anche mia nella relazione; e cioè che la permanenza nel grado di maggiore per la promozione a tenente colonnello, mentre è prevista nel progetto di legge in tre anni, dovrebbe essere portata a quattro anni, e la permanenza nel grado di capitano, per la promozione a maggiore, dovrebbe passare da cinque a sei anni. C'è poi un'altra modifica: anzichè un anno di comando di reparto territoriale o di comando equipollente, viene proposto, come unico requisito, un anno di comando di compagnia. Faccio notare che se stabiliamo l'anno di comando di compagnia, è opportuno portare a sei anni il limite di permanenza nel grado di capitano. Se il limite resta a cinque anni, infatti, poichè questi ufficiali sono stati adibiti ad altri incarichi, non potrebbero acquisire il suddetto requisito e rimarrebbero tagliati fuori dalla promozione.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questi ufficiali sono stati spessissimo adibiti ad incarichi diversi dal comando di reparto. Quindi, con l'emendamento proposto consentiamo loro un anno in più per fare il comando di reparto. Il prolungamento del termine è a loro vantaggio.

F O R T U N A T I . Nel testo attuale del disegno di legge si tiene conto di tutte le situazioni onde mettere tutti i ventisette ufficiali in una eguale condizione. È evidente che, cambiando l'attuale dizione, alcuni di essi non arriveranno ad essere promossi. E poichè il problema è circoscritto a due o tre unità, io non riesco a capire francamente perchè dobbiamo fare delle discriminazioni nei confronti di elementi che non hanno colpa della situazione nella quale si trovano. O mettiamo tutti nella stessa situazione o non facciamo niente per nessuno.

P I O L A . Forse la Commissione non è al corrente della ragione dell'emendamento del Comando della Guardia di finanza, perchè, come ha detto il rappresentante del Governo, l'emendamento in questione vuol mettere in grado tutti gli ufficiali a cui si riferisce di essere promossi, non di essere esclusi. E fissa un limite di sei anni per dare a tutti la possibilità di avere un comando di compagnia. Se noi lasciamo cinque anni, facciamo sì che quegli ufficiali — e sono la quasi totalità — che hanno servito in altri reparti, non potranno essere promossi.

D E G I O V I N E , *relatore*. La situazione è esattamente la seguente: si tratta di ventisette ufficiali; di questi, con la legge così come è stata proposta, due sarebbero

in ogni caso esclusi dall'avanzamento per limiti di età. Con le modifiche suddette, ne rimarrebbero esclusi altri due.

F O R T U N A T I . Quindi con la legge attuale ne vengono promossi venticinque, e con la variante ventitrè.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se un ufficiale ha delle qualità, dei meriti, raggiunge un certo grado. Non si vuole togliere a qualcuno questa possibilità; si vuole però che coloro che pervengono alla promozione abbiano il minimo di maturazione e di preparazione indispensabile. Inoltre il Comando della Guardia di finanza ha dato la sua massima adesione e collaborazione a questo provvedimento e la relazione da esso fatta è improntata a questo senso di riconoscimento che, peraltro, è anche egoistico perchè il Comando suddetto ritiene di poter opportunamente adoperare una forza che ha dimostrato di essere estremamente efficiente. Però non può, per agevolare la situazione di questi ventisette ufficiali, creare loro un privilegio, e un pregiudizio per coloro che vengono dalla normale leva dell'Arma.

Quindi io ripeto, in termini di assoluta equanimità, che le proposte ultime sono il risultato di un molto ragionevole e pregevole senso di umanità da parte dei nostri colleghi senatori, ma sono anche il frutto di una opportuna messa a punto, peraltro estremamente limitata, da parte del Comando della Guardia di finanza.

D E L U C A . Se ho capito bene, l'emendamento proposto dal Comando della Guardia di finanza mirerebbe a dare un carattere di maggiore equità a tutto il provvedimento; però la conseguenza sarebbe che due ufficiali verrebbero esclusi dalla promozione a maggiore.

F O R T U N A T I . Mi pare che qui non si tratti di un ufficiale qualsiasi: si tratta di un ufficiale di complemento che è stato, indipendentemente dalla sua volontà, scelto dal Comando della Guardia di finanza, che lo ha trattenuto in servizio, e per colpa di un generale il passaggio nel ruolo è avvenuto con cinque anni di ritardo, alla fine delle operazioni belliche. Quindi l'analogia con le leve normali non ha più senso. Qui non si tratta di creare delle posizioni di privilegio per degli ufficiali di complemento, si tratta di sanare certe situazioni di avvilimento che per un complesso di vicende si sono determinate per un certo gruppo di ufficiali.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io, con la massima sincerità, debbo dire che la responsabilità di accettare, come rappresentante del Governo, la tabella senza modifiche, non me l'assumo. Possiamo però studiare più a fondo la questione. Comunque la Guardia di finanza avrà una sua struttura e delle esigenze che non possono essere pretermesse completamente, e non si può arrivare al punto che questi ufficiali possano essere promossi senza aver fatto almeno un anno di comando di compagnia o di comando equipollente. Se voi, per atto di discrezione o affidamento, ritenete di potervi rimettere alle nostre dichiarazioni, ve ne sarò molto grato. Se non potete, vi pregherei di rinviare la discussione, onde avere il tempo di studiare la questione più a fondo.

P R E S I D E N T E . Mi associo alla proposta del rappresentante del Governo di riesaminare la questione in una prossima seduta.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 12,20.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari